



## **Regolamento congressuale del Congresso straordinario del Partito Socialista Italiano dell'anno 2019**

### **Art. 1**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del Congresso nazionale del Partito Socialista Italiano, che avrà luogo a ROMA nei giorni 29 - 30 e 31 marzo 2019.

### **Art. 2**

1. La Commissione congressuale nazionale del Partito, composta da 3 rappresentanti per ogni mozione presentata, garantisce l'attuazione ed il rispetto delle prescrizioni dello Statuto e del regolamento congressuale.

2. La Commissione congressuale viene insediata dal Segretario Nazionale, ricevuta l'indicazione dei componenti da parte di ciascuna mozione presentata

3. La Commissione congressuale nazionale nomina le Commissioni congressuali regionali che, a loro volta, provvedono alla nomina di quelle provinciali. Tali commissioni vengono insediate dai rispettivi Segretari.

4. Le deliberazioni della Commissione congressuale, ad ogni livello, sono assunte all'unanimità dei componenti, pena il deferimento della questione alla Commissione di livello superiore.

5. Ogni Commissione è convocata rispettivamente dal segretario regionale e dal segretario provinciale e presieduta da un Presidente, eletto nel proprio seno, che ne coordina le operazioni rappresentandone la volontà all'esterno.

### **Art. 3**

1. La platea congressuale nazionale è composta da delegati eletti da ciascuna delle Federazioni provinciali, nel numero che sarà determinato dalla Commissione congressuale nazionale, secondo le norme e i principi che seguono.

2. Il numero complessivo dei delegati al congresso nazionale sarà determinato dal totale degli iscritti al Partito, in ragione di 1 (uno) delegato ogni 30 (trenta) iscritti.

3. La Commissione congressuale nazionale provvede altresì alla ripartizione dei delegati per regione, suddivisi anche per Federazione provinciale, compilando apposita tabella da inviare alle Federazioni regionali, provinciali e alle Commissioni regionali congressuali;

4. Partecipano al Congresso straordinario, con diritto di voto, gli iscritti al Partito nell'anno 2018 come risultante dal tesseramento approvato dalla Segreteria nazionale DEL 24GENNAIO 2019

5. La commissione di garanzia non può intervenire o modificare gli elenchi degli iscritti 2018 come approvata dalla segreteria nazionale. Eventuali contestazioni o integrazioni o errori materiali dovranno essere approvati dalla segreteria nazionale che li trasmetterà alla commissione di garanzia nazionale che ne prenderà atto.

6. Partecipano di diritto al Congresso nazionale:(senza diritto di voto) - il Segretario Nazionale, il Presidente del Consiglio Nazionale, i componenti della Segreteria nazionale, - il Segretario nazionale FGS, - un rappresentante per ciascuna federazione estera del Partito, - i parlamentari, - i consiglieri e gli assessori regionali, - gli ex parlamentari, - ,un rappresentante per ognuna delle fondazioni socialiste e dei Movimenti di area socialista, riconosciuti dal Partito. La segreteria nazionale provvederà a predisporre l'elenco preciso

7. Ogni Federazione provinciale provvede, dal 3 marzo al 24 marzo, all'elezione dei propri delegati mediante convocazione dell'Assemblea congressuale provinciale fatta dal segretario provinciale. Nella scelta dei delegati viene promosso il più ampio pluralismo, favorendo pari dignità di genere e di condizione.

#### **Art. 4**

1. Le mozioni congressuali sono ammesse all'assise solo qualora ricevano la sottoscrizione di almeno il 10% (33 membri) del numero dei componenti del Consiglio nazionale.

2. Ogni mozione deve indicare il nome di un candidato alla Segreteria nazionale del Partito pena la nullità della mozione. Le mozioni costituiscono la piattaforma politica e programmatica del partito.

3. Le mozioni, corredate dei requisiti di cui ai commi precedenti, debbono essere presentate brevi manu entro e non oltre IL 22 FEBBRAIO, entro le ore 17:00, presso la Direzione nazionale del Partito, in Via Santa Caterina da Siena, n. 57, Roma.

4. Scaduto il termine temporale per la presentazione delle mozioni, le stesse vengono esaminate dal Presidente del Consiglio nazionale sotto il profilo della loro regolarità formale, della completezza e sufficienza delle sottoscrizioni, per essere così ammesse al Congresso. Successivamente, vengono pubblicate sulle pagine del sito web del Partito. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

5. I documenti integrativi delle mozioni, che non contemplano la candidatura alla carica di Segretario Nazionale, possono essere presentati durante il Congresso nazionale solo se ricevono la sottoscrizione di almeno il 5% dei delegati al Congresso nazionale. Tali documenti sono atti di indirizzo svincolati dalle mozioni presentate. Essi vengono discussi e votati e qualora approvati, divengono parte della mozione congressuale risultata vincente.

6. Ciascun delegato ha la facoltà di presentare ordini del giorno, intesi come atti di indirizzo, all'Ufficio di presidenza del Congresso e di illustrarlo registrandosi per intervenire durante i lavori, nei termini che saranno fissati dalla Presidenza stessa.

#### **Art. 5**

1. Il Congresso nazionale è presieduto in apertura dal Segretario Nazionale e successivamente da un Presidente appositamente individuato dall'assise su proposta del Segretario Nazionale, assieme ad un Ufficio di Presidenza.
2. All'insediamento del Congresso è nominata la Commissione verifica poteri che è paritaria e delibera alla unanimità.
3. Eventuali contestazioni anche inerenti la formazione delle deliberazioni della Commissione congressuale nazionale saranno esaminate e risolte dalla Commissione verifica poteri.
4. La stessa Commissione verifica poteri predispone gli elenchi dei candidati e le proposte per l'elezione del Consiglio Nazionale, della Commissione Nazionale di Garanzia e dei Revisori dei Conti.

#### **Art. 6**

1. Il Congresso elegge il Segretario Nazionale e il Consiglio Nazionale nei termini previsti dallo statuto, ovvero 108 membri, nonché la Commissione Nazionale di Garanzia e i Revisori dei conti.
2. Il Segretario Nazionale è eletto dal Congresso al termine della discussione sulle mozioni con voto segreto come previsto dallo Statuto all'art.2 comma 8.
3. È eletto Segretario il candidato che ottenga la maggioranza dei voti validamente espressi dai delegati presenti ai sensi dell'art.8 comma 1 lettera c. Il segretario eletto assume la linea politica espressa nella mozione risultata maggioritaria nelle assemblee territoriali, come eventualmente emendata da ulteriori documenti approvati al congresso.
4. Il Consiglio Nazionale è eletto nella composizione derivante dall'elenco proposto al Congresso, dopo l'elezione del Segretario Nazionale, quale risultante proporzionale delle mozioni presentate, integrato con gli elenchi indicati dai segretari regionali per le quote spettanti alle Federazioni regionali, ex art. 9, comma 1, dello Statuto.
5. La Commissione nazionale di Garanzia è eletta dal Congresso nella composizione di 9 membri fissata dall'art. 30, comma 1 dello Statuto.
6. I Revisori dei conti sono eletti dal Congresso nel numero di 3.

#### **Art. 7**

1. Le Assemblee congressuali provinciali vengono convocate dai segretari provinciali, sentiti il Segretario regionale, ai soli fini dell'elezione dei delegati al Congresso nazionale e a quello regionale.
2. Le Assemblee congressuali provinciali eleggono i delegati al Congresso nazionale e regionale sulla base del numero assegnato per singola Federazione provinciale. La ripartizione dei delegati tra le Federazioni provinciali di ciascuna regione è effettuata dalla Commissione congressuale nazionale.
3. Le Assemblee congressuali provinciali si celebrano su convocazione fatta dal Segretario provinciale e indirizzata agli iscritti, almeno 4 giorni prima del giorno fissato per la celebrazione dell'Assemblea congressuale, a mezzo comunicato stampa, email, sms... Alle assemblee provinciali deve essere prevista la partecipazione di tutti gli iscritti. La comunicazione contiene indicazione della data e degli orari del dibattito congressuale e delle operazioni di voto, nonché indicazione delle modalità di illustrazione delle mozioni congressuali presentate al Congresso nazionale.

4. Le Assemblee congressuali provinciali dovranno essere celebrate dal 3 marzo al 24 marzo.

5. Assume la presidenza delle Assemblee congressuali provinciali il Segretario della Federazione provinciale, salva diversa deliberazione dell'Assemblea. Il Presidente nomina un segretario dell'Assemblea per la redazione del verbale.

6. Nelle Assemblee congressuali provinciali possono essere presentati, discussi e posti in votazione documenti che afferiscano a questioni di carattere locale. Tali documenti non comportano l'attribuzione di delegati e vengono votati a scrutinio palese.

#### **Art. 8**

1. Il voto sulle mozioni di cui al precedente art. 4, viene espresso, ad ogni livello, a scrutinio palese.

2. Ogni mozione, recante la candidatura di un Segretario Nazionale, è associata ad una lista di candidati provinciali alla carica di delegati nazionali e regionali, comunicati all'assemblea provinciale dai presentatori delle mozioni nazionali. I risultati delle votazioni sulle singole mozioni comportano l'elezione al Congresso nazionale dei delegati presenti nella rispettiva mozione, con metodo proporzionale, sino a concorrenza del relativo numero e secondo l'ordine di presentazione in lista. Possono essere indicati delegati supplenti che potranno sostituire gli effettivi qualora assenti.

3. Qualora il Congresso si svolga su un'unica mozione, su richiesta del 10% dei presenti all'assemblea, si procede all'elezione a scrutinio segreto dei delegati con un massimo di preferenze da esprimere dei 2/3.

#### **Art. 9**

1. I verbali di ciascuna Assemblea congressuale, firmati dai relativi Presidente e Segretario, sono trasmessi alla Commissione congressuale di livello superiore entro il giorno successivo alla conclusione delle assise.

2. Il verbale deve contenere un riepilogo sintetico del dibattito, il risultato delle votazioni, nonché l'elenco dei delegati eletti, ripartiti per mozione (ove ne siano presenti più di una), si possono anche indicare delegati supplenti.

#### **Art. 10**

1 I congressi regionali devono essere celebrati entro il 30 luglio 2019 e, su richiesta della maggioranza dei delegati, deve essere convocato entro quindici giorni.

2 La platea congressuale è formata dagli stessi delegati eletti nei congressi provinciali. Per le regioni che hanno un numero limitato di delegati la commissione nazionale di garanzia provvederà a indicare un numero doppio di delegati da eleggere nei congressi provinciali ovviamente solo per il congresso regionale. Le modalità di elezione del segretario e del consiglio regionale sono le medesime per l'elezione del segretario del consiglio nazionale. Devono anche essere indicati i membri del consiglio nazionale in base alla tabella che la commissione nazionale predisporrà e invierà ai segretari regionali.

3 L'elezione degli organismi provinciali saranno indicati nelle loro scadenze dalla segreteria nazionale dopo il congresso nazionale.

#### **Art. 11**

1. Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento saranno eseguite a mezzo posta elettronica,

**Art.12.**

**1. Il presente regolamento è adottato dal Consiglio Nazionale 16 FEBBRAIO 2019 mediante deliberazione unanime (un solo astenuto) dei suoi membri in carica.**

2. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito del partito.

3. Gli organismi eletti al congresso nazionale, segretario nazionale, consiglio nazionale, commissione di garanzia e revisori dei conti entrano subito nelle loro funzioni e sostituiscono gli organismi eletti nel congresso di Roma del 18 e 19 marzo 2017.